

Comune di Avigliana

Provincia di Torino

Regolamento per l'applicazione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

Approvato dal Consiglio Comunale in data 19/12/2011 con deliberazione n. 158.

Modificato dal Consiglio Comunale in data 30/10/2012 con deliberazione n. 96.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Avigliana (TO), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3) e dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 – Istituzione della tassa

1. Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita una tassa annuale in base a tariffa, denominata «Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani».

2. La sua applicazione è disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi in materia.

4. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Servizio di nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato con apposito regolamento adottato ai sensi delle normative vigenti ed, in particolare, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove applicabili, nonché in conformità all'art. 59 D.Lgs. 507/1993. Ad esso, ovvero, in mancanza, alle disposizioni contenute nel capitolato relativo all'esecuzione del servizio, si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

2. La tassa è applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40%.

Tale riduzione si applica anche nel caso in cui la distanza dal più vicino punto di raccolta, a partire dalla strada servita, sia superiore a 1.000 metri lineari.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.

5. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.

Art. 4 – Presupposto soggettivo e oggettivo della tassa

1. In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dai Regolamenti di smaltimento dei rifiuti e di gestione. A tal fine, si considerano tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente regolamento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3. Per gli alloggi affittati in modo saltuario od occasionale, per un periodo inferiore a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario o, in caso di subaffitto, dal primo affittuario in solido con il proprietario.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Nel caso di locali in multiproprietà, la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, D.Lgs. 507/1993.

6. Per le abitazioni coloniche, per le unità immobiliari ad uso civile abitazione o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione colonica o alle unità immobiliari anzidette.

Art. 5 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al competente Ufficio Ambiente comunale attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 40% in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

L'ufficio ambiente è tenuto a comunicare all'Ufficio tributi, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della diffida, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, con contestuale comunicazione all'utente del servizio.

2. I contribuenti non possono rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso di interruzione temporanea del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi.

3. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

Art. 6 – Commisurazione e gettito complessivo della tassa annuale

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1 D.Lgs. 507/1993, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2. Il gettito complessivo della tassa deve essere determinato secondo i principi e nei limiti minimi e massimi stabiliti dall'art. 61 D.Lgs. 507/1993.

Ai sensi dell'art. 61, comma 3 D.Lgs. 507/1993, dal costo complessivo d'esercizio, sono dedotte le entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie, diminuite di un importo pari alle riduzioni tariffarie eventualmente riconosciute nei confronti degli utenti per minore produzione e per smaltimento in proprio dei rifiuti prodotti.

4. Le tariffe sono determinate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione stabilito dalla legge ed entro i limiti di copertura ivi previsti.

5. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'eventuale aumento della copertura del costo.

6. Le categorie tariffarie sono articolate dal Comune per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» e sono riportate in calce al presente regolamento per farne parte integrante.

Le tariffe della tassa si compongono di una parte fissa, determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti al servizio ed all'entità dei costi di gestione, individuata sulla base dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999.

In attesa dell'adozione di adeguati strumenti regolamentari di misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti, le tariffe sono ripartite nella misura del 40% imputabile a costi fissi e del 60% imputabili a costi variabili.

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 184, lett. b) L. 296/2006 e nelle more dell'attuazione del D.Lgs. 152/2006 (Decreto ambientale), si considerano rifiuti assimilati agli urbani quelli costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al n. 1, punto 1-1-1, lett. a) della Delibera del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui al D.Lgs. 25 luglio 2005 n. 151.

Art. 7 – Esclusione dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) solai e sottotetti non collegati da scale fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50, nel quale non sia possibile la permanenza;
- e) balconi e terrazze scoperti;
- f) i locali ed i fabbricati di servizio (stalle, fienili, ricoveri attrezzi agricoli e locali analoghi) diversi dalle abitazioni e destinati ad utilizzo strumentale di una attività agricola, ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività agricola.
- g) locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri e fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- h) legnaie esterne e semichiusure;
- i) aree scoperte pertinenziali o accessorie di case di civile abitazione, incluse le aree a verde.

2. Non sono altresì soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali non presidiati o con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) depositi di materiali in disuso;
- b) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti.

3. Non sono infine soggetti alla tassa i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari chiuse, disabitate, non arredate e contestualmente prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

4. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità alla tassa soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

5. L'esclusione dalla tassa dà diritto all'abbuono o allo sgravio previsto dall'art. 64 D.Lgs. 507/1993, con le modalità e i termini previsti dallo stesso articolo.

6. Infine, sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati da avviarsi allo smaltimento, per effetto

di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 8 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.

2. Sulle superfici ove risulti difficile determinare la parte sulla quale si producono i rifiuti speciali non assimilabili, si applica una detassazione percentuale, applicabile nei termini sotto indicati:

- Lavorazione pelle	20%
- Falegnamerie	20%
- Autocarrozzerie	50%
- Autofficine meccaniche	50%
- Gommisti	60%
- Elettrauto	20%
- Idraulici	30%
- Lavanderie	10%
- Verniciatura	90%
- Galvanotecnici	90%
- Fonderie – estrazione metalli	90%
- Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie artistiche	25%
- Laboratori analisi, radiografie, fotografi	10%
-Ambulatori dentistici – odontotecnici	10%
- Altre categorie non assimilabili alle precedenti	20%

3. Per eventuali attività non considerate nella tabella si fa riferimento a criteri di analogia.

La percentuale di detassazione di cui al precedente comma, per attività non considerate nella tabella, non può comunque essere superiore al 50% della superficie dei locali di produzione.

4. Sono esclusi dalla applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono detti rifiuti.

5. La detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati, pericolosi e non pericolosi.

6. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

7. Nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, alla domanda di detassazione deve essere allegata:

- planimetria degli insediamenti in cui sia evidenziata la distinzione dei locali con specifica, per ciascun locale, del tipo di rifiuto speciale prodotto ed evidenziazione delle superfici stabilmente occupate da beni mobili strumentali alla produzione di tali tipologie di rifiuti;
- copia del registro di carico e scarico del rifiuto speciale o di altro sistema di tracciatura dei rifiuti;
- documentazione di consegna dei rifiuti (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto con la ditta o società di smaltimento;
- se non evincibile dalla documentazione sopra citata, documentazione che attesti il luogo di conferimento dei rifiuti speciali prodotti.

Art. 9 – Esenzione dalla tassa

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:

a) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) i locali destinati ad attività direttamente gestite dal Comune o a servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune;

d) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;

e) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.. Qualora l'abitazione sia occupata da più nuclei familiari, l'indice di cui sopra è costituito dalla sommatoria dei singoli indicatori.

Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità;

f) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 codice civile.

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo al giorno in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art. 10 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa unitaria è ridotta nel modo seguente:

- a) del 30% per le abitazioni con un unico occupante;
- b) del 30% per le abitazioni che non siano servite direttamente dal servizio di raccolta porta a porta, a seguito dell'impossibilità per i mezzi utilizzati per la raccolta di raggiungere l'abitazione;
- c) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, ed in ogni caso non utilizzate per un periodo superiore a sei mesi nel corso dell'anno, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- d) del 30% per le abitazioni possedute da soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora, per più di sei mesi all'anno, in località ubicata fuori dal territorio comunale, a condizione che tale destinazione sia specificata e dimostrata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato;
- e) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- f) del 15% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa.

Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, pena il recupero della maggiore tassa dovuta, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione di cui all'art. 76 D.Lgs. 507/1993.

2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

Art. 11 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.

2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti assimilati che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro con il metodo «a cascata», sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

Art. 12 – Riduzioni per avvio a recupero dei rifiuti assimilati

1. Ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 22/1997 e dell'art. 195 D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di incentivare le operazioni di recupero o riciclo dei rifiuti assimilati agli urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa applicata.

2. Sino all'intervenuta determinazione della effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti recuperati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a recupero verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il recupero o riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto recupero dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a recupero.

b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al recupero o riciclo dei rifiuti assimilati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al recupero, a condizione che venga dimostrato il recupero di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 30% della produzione ponderale complessiva.

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani effettivamente recuperati, riscontrabili sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

c) nel caso di soggetti privati che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di compostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica ed ubicati nell'immobile ad uso abitativo o in aree pertinenziali allo stesso, verrà accordata una riduzione massima pari al 33% della parte variabile della tariffa prevista per le abitazioni, a condizione che venga autocertificato l'utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell'anno;

d) nel caso di utenze non domestiche che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di compostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica ed ubicati nell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività o in aree pertinenti allo stesso, verrà accordata una riduzione massima annua pari ad € 50,00, a condizione che venga autocertificato l'utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell'anno.

3. Qualora nel locale in cui si producono o depositano rifiuti assimilati avviati a recupero, si producano anche rifiuti speciali, le riduzioni previste dall'art. 8 del presente regolamento, si cumulano con quelle previste dal presente articolo, che si applicano sulla residua tassa dovuta, con metodo «a cascata».

Allo stesso modo, le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al recupero di rifiuti assimilati agli urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al recupero deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione della riduzione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a recupero;
- periodo di avvio a recupero.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto di riduzione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, l'ufficio tributi è legittimato ad applicare la tariffa senza riduzione, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. La riduzione di cui al comma 2, lett. a) e b) è concessa a consuntivo quando il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a recupero i rifiuti assimilati, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta il recupero della tassa per l'anno d'imposta in cui non si è dimostrato il recupero ed il venir meno del diritto alla riduzione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il recupero dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto recupero nel proprio ciclo produttivo e modalità di recupero;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a recupero del rifiuto assimilato tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al recupero (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al recupero, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

9. La riduzione per compostaggio domestico e non domestico compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dell'ufficio tributi ed ha valore dal bimestre solare successivo alla presentazione dell'istanza.

Entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza, il contribuente è tenuto a produrre documentazione fotografica del sistema di compostaggio adottato.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione all'ufficio tributi.

Il Comune in ogni tempo potrà procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora rilevi il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo della tassa, con decorrenza dal primo anno di applicazione della riduzione, degli interessi ed all'applicazione delle sanzioni previste dal regolamento.

La prima verifica per il corretto utilizzo della compostiera avverrà, per tutti gli utenti, entro dodici mesi dalla data di presentazione della denuncia. Per gli anni successivi la verifica potrà essere eseguita anche a campione con date stabilite dall'Ente gestore.

La riduzione per compostaggio domestico e non domestico non è cumulabile con quella prevista in precedenti articoli per le abitazioni possedute da soggetti che risiedono o abbiano la propria dimora, per più di sei mesi all'anno, in località ubicata fuori dal territorio nazionale e per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Art. 13 – Scuole pubbliche

In deroga ai criteri di applicazione della tassa previsti dall'art. 62 D.Lgs. 507/1993, la tassa dovuta per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è posto a carico del Ministero della Pubblica Istruzione, che provvede direttamente alla corresponsione delle somme dovute al Comune, in proporzione al numero degli alunni dell'anno scolastico conclusosi nell'anno solare di riferimento e nei termini economici concordati in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali.

L'importo trasferito a tale titolo dal Ministero della Pubblica Istruzione determina la definizione del rapporto tributario con riferimento alle scuole pubbliche situate nel Comune e viene considerato ai fini della determinazione del tasso di copertura del costo del servizio, in sostituzione della tariffazione applicabile alle superfici delle scuole pubbliche, che non viene più considerata ai fini della determinazione della base imponibile ai fini T.A.R.S.U.

Art. 14 – Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata al giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenete voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50%.

4. Ai sensi dell'art. 65, comma 2 D.Lgs. 507/1993, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal Gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art. 50 D.Lgs. 507/1993.

7. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della T.O.S.A.P., la tassa giornaliera di smaltimento deve essere versata direttamente al concessionario del servizio, ove esista, oppure al competente ufficio comunale in caso di riscossione diretta.

8. Per le occupazioni non ricorrenti di durata giornaliera, anche se ripetute per più giorni, attuate in occasione di fiere e mercati, la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati viene fissata in un importo minimo pari ad € 3,00 per ogni giornata, o frazione di giornata, di occupazione.

9. Per le altre tipologie di occupazione non ricorrenti di durata giornaliera, anche se ripetute per più giorni, la tariffa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni od equiparati viene fissata in un importo minimo pari a € 3,00 se l'occupazione è relativa ad una sola giornata, e a € 5,00 per tutto il periodo di occupazione se superiore.

10. L'applicazione della tassa giornaliera di smaltimento è estesa anche alle superfici operative dei campeggi adibite a piazzole a verde, esclusivamente ove le stesse formino oggetto di uso temporaneo secondo i criteri previsti dal presente articolo, con applicazione di una tariffa forfettaria, da determinarsi in base ai costi effettivi del servizio, stabilita dal competente organo comunale per ogni giornata di occupazione di ogni piazzola. Al fine del conteggio della tassa dovuta per tali occupazioni, il gestore del campeggio dovrà provvedere a denunciare all'Ufficio Tributi, entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno, il numero di giornate di occupazione poste in essere nell'anno precedente. In mancanza di tale denuncia, ovvero in caso di presentazione di denuncia infedele, il Comune procederà ad applicare a tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio la medesima tariffa prevista per le aree scoperte operative delle attività. Al fine del conteggio della tassa dovuta per tali occupazioni, in caso di riscossione della tassa dovuta già in corso d'anno, il Comune provvederà ad applicare in via provvisoria per ogni anno d'imposta la medesima tassazione applicata per l'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi dopo il 20 gennaio dell'anno successivo, a fronte della presentazione della eventuale denuncia da parte del gestore del campeggio, ovvero del computo della tassa dovuta su tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio a seguito dell'applicazione della medesima tariffa prevista per le aree scoperte operative delle attività.

Art. 15 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare denuncia, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione.

2. La denuncia è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.

Ai fini dell'applicazione della tassa, la denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento a tariffa siano rimasti invariati.

3. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette alla tassa devono essere denunciate entro lo stesso termine del 20 gennaio dell'anno successivo all'intervenuta modifica.

4. La denuncia deve essere presentata:

a) per le utenze domestiche:

- nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;

- nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;

b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.

5. La denuncia deve essere presentata all'ufficio comunale competente, anche mediante spedizione a mezzo posta raccomandata, a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle eventuali modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione da parte del Comune. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, mentre, in caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale ovvero risultante dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.

6. A tale effetto non sono ritenute valide le denunce anagrafiche presentate ai sensi dell'art. 2 L. 24 dicembre 1954 n. 128.

Allo stesso modo, non possono essere ritenute valide le denunce presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento.

7. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore tassazione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.

8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- per le utenze domestiche:

a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;

b) il numero di codice fiscale;

c) il numero degli occupanti l'abitazione;

d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile a tassa e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala;

e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;

f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

g) gli estremi catastali dell'immobile;

h) eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;

i) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

j) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

- per le utenze non domestiche:

a) i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;

b) il numero di Codice Fiscale e Partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;

d) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);

e) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;

f) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;

g) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;

h) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;

i) gli estremi catastali dell'immobile.

j) l'eventuale avvio a recupero dei rifiuti assimilati prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;

k) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

9. L'ufficio comunale competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti Pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione.

Art. 16 – Decorrenza della tassa

1. Ai sensi dell'art. 64 D.Lgs. 507/1993, la tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio la conduzione o occupazione di locali e/o di aree soggette alla tassa.

3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio comunale, dà diritto all'abbuono a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree tassabili, ovvero ove la tassa sia stata assolta dell'utente subentrante.

Art. 17 – Modalità di determinazione della superficie tassabile

1. La disposizione di cui all'art. 1, comma 340 L. 30 dicembre 2004 n. 311 si interpreta nel senso che la base imponibile ai fini T.A.R.S.U. deve sempre essere determinata in base all'effettiva superficie suscettibile di produrre rifiuti, eccettuate le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Ove il Comune riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U., comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del Territorio, l'Ufficio Tributi procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del Territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune.

3. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini T.A.R.S.U. non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini T.A.R.S.U. nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Comune, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Comune non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 73 D.Lgs. 507/1993.

Art. 18 - Riscossione

1. La riscossione della tassa è ordinariamente effettuata tramite l'Agente della riscossione competente per territorio, mediante ruolo, ai sensi del D.Lgs. 46/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, alle scadenze fissate a seguito della notifica dell'avviso ovvero della cartella di pagamento.

4. L'Agente della riscossione, su istanza del contribuente iscritto a ruolo, può concedere per gravi motivi una diversa ripartizione del carico tributario, a fronte di apposita istanza avanzata dal contribuente.

3. Rimane comunque salva la possibilità per il Comune di procedere direttamente alla riscossione di determinate partite tributarie, anche a seguito di notifica di avviso di accertamento, con applicazione delle medesime addizionali previste in caso di riscossione ordinaria mediante ruolo.

4. In caso di mancato o parziale versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento diretto al Comune, la riscossione degli importi ancora dovuti potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi previa notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910.

5. In tutti i casi di riscossione di debiti fino a euro 2.000,00, effettuata ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, le azioni cautelari ed esecutive sono precedute dall'invio, mediante posta ordinaria, di due solleciti di pagamento, il secondo dei quali da inoltrarsi decorsi almeno sei mesi dalla spedizione del primo.

Art. 19 – Sgravio o rimborso della tassa

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui è iscritto il tributo.

2. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria, l'ufficio comunale dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 20 – Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e della destinazione d'uso delle superfici tassabili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie, esercitando i poteri previsti dall'art. 73 D.Lgs. 507/1993.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del Codice Civile, fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.

3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 21 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 D.Lgs. 507/1993, così come modificate dall'art. 12 D.Lgs. 473/1997 e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.

Art. 22 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo e la cartella di pagamento, il rifiuto espresso o tacito della restituzione dei tributi, sanzioni ed interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione Tributaria competente ai sensi del D.Lgs. 546/1992.

Art. 23 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

2. Ai sensi dell'art. 74 D.Lgs. 507/1993, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi, dispone i rimborsi ed iscrive i tributi a ruolo.

Art. 24 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 507/1993, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 25 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 26 – Efficacia della norma

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2012, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2012, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.

CATEGORIE TARIFFARIE – ART. 6, COMMA 6

DOMESTICHE

CATEGORIA A)

Abitazioni private, sottotetti abitabili, e simili

CATEGORIA A1)

Box auto

CATEGORIA A2)

cantine, solai, e locali pertinenziali e di utilizzo generale a servizio delle abitazioni civili

NON DOMESTICHE

CATEGORIA A3)

affittacamere, dormitori, bed & breakfast e locali assimilabili alle abitazioni quali le mense a servizio delle attività

CATEGORIA B)

Studi professionali, commerciali, banche, istituti di credito e assimilati, agenzie di assicurazione, uffici e loro pertinenze dello Stato, degli Enti Parastatali, delle aziende autonome dello Stato, Collegi, Convitti, locali ufficio, spogliatoi e altri locali a servizio delle attività

CATEGORIA C)

Associazioni sportive culturali, politiche, religiose, sindacali, circoli aziendali e ricreativi, impianti sportivi, sale spettacolo, cinema, teatri, studi televisivi e radiofonici, studi medici e veterinari, magazzini e depositi di stoccaggio, deposito mezzi, campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati

CATEGORIA D)

Stabilimenti, autorimesse

CATEGORIA E)

Edifici scolastici, asili nido, scuole private di istruzione primaria e secondaria

CATEGORIA F)

Sale da ballo o di ritrovo, bar, ristoranti, osterie o assimilati, dehors

CATEGORIA G)

Alberghi, pensioni, locande, pensionati privati, bar ubicati all'interno di edifici scolastici e/o di strutture inerenti attività culturali, sportive ecc.

CATEGORIA H)

Negozi, depositi commerciali e locali ad uso esposizione commerciale di prodotti deperibili, supermercati

CATEGORIA I)

Negozi, depositi commerciali e locali ad uso esposizione commerciale di prodotti non deperibili, farmacie

CATEGORIA L)

Laboratori e magazzini artigianali

CATEGORIA M)

Chioschi ed edicole

CATEGORIA N)

Distributori e stazioni di servizio

CATEGORIA O)

Mercati, fiere

Per le categorie non esattamente individuate, si rimanda a criteri di analogia.